



Prot. n. 161519

Class. I/3

D.R. n. 824

Oggetto: Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli organi collegiali dell'Università del Salento, nel Consiglio degli studenti, nel Consiglio di Amministrazione dell'ADISU, nel Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nel Comitato Unico di garanzia, nell'ISUFI: Emanazione.

IL RETTORE

VISTO l'art. 32 dello Statuto;

VISTO il *“Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli organi collegiali dell'Università del Salento, nel Consiglio degli studenti, nel Consiglio di Amministrazione dell'ADISU, nel Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nel Comitato Unico di garanzia, nell'ISUFI e nel Presidio di Qualità”* (emanato con D.R. n. 154 del 20.03.2018);

VISTA la nota prot. n. 91447 del 20.09.2018 dell'ufficio organi collegiali con la quale sono stati trasmessi gli esiti della deliberazione n. 24 del Consiglio degli studenti;

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 132 del 21 settembre 2018;

PRESO ATTO delle modifiche proposte dalla Commissione mista Statuto e Regolamenti nella seduta del 14.11.2018;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 289 del 27.11.2018;

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 166 dell'11.12.2018 con la quale è stato approvato il *“Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli organi collegiali dell'Università del Salento, nel Consiglio degli studenti, nel Consiglio di Amministrazione dell'ADISU, nel Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nel Comitato Unico di garanzia e nell'ISUFI”*;

RITENUTO che il procedimento di approvazione del Regolamento in epigrafe si sia pertanto concluso e che possa quindi procedersi alla sua emanazione e pubblicazione all'Albo online d'Ateneo e sul sito web d'Ateneo;

VISTI gli articoli 30 e 43 comma 4 dello Statuto d'autonomia di questa Università;

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa emanare il *“Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli organi collegiali dell'Università del Salento, nel Consiglio degli studenti, nel Consiglio di Amministrazione dell'ADISU, nel Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli*



impianti sportivi, nel Comitato Unico di garanzia e nell'ISUFI" nel testo allegato (all. 1) che costituisce parte integrante del presente Decreto.

- Art. 2 Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore alla data di pubblicazione all'Albo online d'Ateneo ed è altresì pubblicato sul sito web d'Ateneo, nella sezione "Ateneo - Statuto e Normative –studenti".
- Art. 3 Il Regolamento di cui all'art.1 sostituisce il "*Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli organi collegiali dell'Università del Salento, nel Consiglio degli studenti, nel Consiglio di Amministrazione dell'ADISU, nel Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nel Comitato Unico di garanzia, nell'ISUFI e nel Presidio di Qualità*" (emanato con D.R. n. 154 del 20.03.2018).

Il presente Decreto è inviato in comunicazione alle prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Lecce, 14 DIC. 2018

f.to Il Rettore
(Prof. Vincenzo Zara)

Alla Raccolta

Alla comunicazione del SA e CdA

Ai Dipartimenti

Alle Ripartizioni dell'Amministrazione centrale

All'Albo on line

Al sito web d'Ateneo



Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli organi collegiali dell'Università del Salento, nel Consiglio degli studenti, nel Consiglio di Amministrazione dell'ADISU, nel Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nel Comitato Unico di garanzia e nell'ISUFI

Approvato dal Senato Accademico con delibera n. 166 del 11.12.2018

Art. 1 INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Art. 2 ELETTORATO ATTIVO

Art. 3 ELETTORATO PASSIVO

Art. 4 ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL C.D.A.
DELL'ADISU

Art. 5 ORGANI DELLE ELEZIONI

Art. 6 SEGGI ELETTORALI

Art. 7 LISTE ELETTORALI

Art. 8 LISTE DEI CANDIDATI

Art. 9 SOTTOSCRIZIONI

Art. 10 PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 11 TEMPO E LUOGO DELLE VOTAZIONI

Art. 12 OPERAZIONI ELETTORALI

Art. 13 ESPRESSIONE DEL VOTO

Art. 14 OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Art. 15 CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

Art. 16 PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 17 DECADENZE DALLA CARICA

Art. 18 RICORSI

Art. 19 NORME FINALI



Art. 1 INDIZIONE DELLE ELEZIONI

- 1.** Le elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consessi Accademici si svolgono ogni biennio, entro il mese di maggio. La data delle elezioni è fissata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio degli Studenti.
- 2.** Le elezioni sono indette dal Rettore, con proprio Decreto che viene reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sul sito Internet dell'Università almeno 45 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle stesse.
- 3.** In caso di urgenza, sentito il Consiglio degli Studenti e previo parere favorevole del Senato Accademico, il termine di cui al comma 2 può essere ridotto a 25 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni.
- 4.** Qualora per cause di forza maggiore non possa farsi luogo all'elezione per la data fissata nel decreto di convocazione, il Rettore può disporre il rinvio, con le medesime modalità di indizione, non oltre 60 giorni.
- 5.** Il Decreto Rettorale dovrà specificare:
 - a. le rappresentanze per le quali si vota;
 - b. il numero degli eligendi per ciascuna votazione;
 - c. i requisiti richiesti per l'esercizio del diritto di voto;
 - d. le modalità di presentazione delle liste;
 - e. il calendario delle votazioni.
- 6.** Il numero degli eligendi nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli didattici è determinato, ai sensi dello Statuto, alla data di indizione delle elezioni.
Nel caso delle elezioni dei rappresentanti degli studenti presso il Consiglio degli studenti e del rappresentante dello studente di dottorato nel Senato Accademico, al fine di garantire il corretto funzionamento degli organi, le candidature ammesse alle liste possono essere fino al doppio del numero degli eligendi.

Art. 2 ELETTORATO ATTIVO

- 1.** L'elettorato attivo spetta agli studenti che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione, risultino regolarmente iscritti o che abbiano, ai sensi della normativa vigente, effettuato la preiscrizione al test di ammissione ad un corso di Laurea Magistrale dell'Università del Salento. Sono esclusi gli studenti iscritti a corsi la cui durata è inferiore ai due anni.
- 2.** Con riferimento alle rappresentanze studentesche previste dallo Statuto e dalle normative particolari di riferimento, l'elettorato attivo spetta:
 - a) agli studenti di cui al comma 1, per le elezioni della rappresentanza degli studenti in Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università del Salento, nel Comitato Unico di garanzia e nel Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi;
 - b) agli studenti in riferimento ai Corsi di appartenenza, per le elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli Didattici, nei Consigli di Scuola, nel Consiglio degli Studenti. Nel caso di studenti che abbiano effettuato prescrizione al test di ammissione ad un corso di Laurea Magistrale dell'Università del Salento, essi votano per le elezioni delle rappresentanze in riferimento ai Corsi cui si andranno ad immatricolare;
 - c) agli studenti di dottorato purché iscritti nei tre anni dei relativi corsi, per l'elezione del rappresentante degli studenti di dottorato in Senato Accademico; i predetti



studenti di dottorato non sono titolari di elettorato attivo per la rappresentanza degli studenti di I e II livello in Senato Accademico;

d) agli allievi della Scuola, per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio didattico dell'ISUFI.

3. Non hanno diritto di voto coloro i quali, avendo effettuato preiscrizione al test di ammissione ad un corso di Laurea Magistrale o ad anno successivo di un corso di Laurea dell'Università del Salento, non abbiano completato la procedura di immatricolazione o di iscrizione ad un corso di Laurea o di Laurea Magistrale entro il termine ultimo previsto dalla normativa vigente, in quanto compatibile con le sedute di votazione.

Art. 3 ELETTORATO PASSIVO

1. L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti in possesso dell'elettorato attivo ai sensi del precedente art.2, tranne a quelli iscritti ad anni successivi al primo anno fuori corso. Lo studente può cumulare contemporaneamente fino ad un massimo di due cariche, può presentare al massimo due candidature e non può essere eletto per più di due mandati nello stesso organo.

2. In caso di elezioni parziali o suppletive, il mandato elettorale, che abbia durata superiore a sei mesi, consente la rieleggibilità una sola volta.

3. Sono ineleggibili coloro che non possono assumere pubblici uffici perché condannati con sentenza penale passata in giudicato e coloro che non sono in possesso dell'elettorato attivo ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.

4. Sono ineleggibili coloro che avendo effettuato prescrizione al test di ammissione ad un corso di Laurea Magistrale o ad anno successivo di un corso di Laurea dell'Università del Salento, non abbiano completato la procedura di immatricolazione o di iscrizione ad un corso di Laurea o di Laurea Magistrale entro il termine ultimo previsto dalla normativa vigente, in quanto compatibile con le sedute di votazione.

5. Con riferimento alle rappresentanze studentesche previste dallo Statuto e dalle normative particolari di riferimento, l'elettorato passivo spetta:

a) per le elezioni della rappresentanza degli studenti in Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università del Salento, nel Comitato Unico di garanzia e nel Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, agli studenti di cui al comma 1;

b) per le elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli Didattici, nei Consigli di Scuola, nel Consiglio degli studenti agli studenti in riferimento ai Corsi di appartenenza. Nel caso di studenti che abbiano effettuato prescrizione al test di ammissione ad un corso di Laurea Magistrale dell'Università del Salento, essi possono essere eletti nelle rappresentanze in riferimento ai Corsi cui si andranno ad immatricolare;

c) per l'elezione del rappresentante degli studenti di dottorato in Senato Accademico, agli studenti di dottorato purché iscritti nei tre anni dei relativi corsi;

d) per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio didattico dell'ISUFI, agli allievi della Scuola.

Art. 4 ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL C.D.A. DELL'ADISU



1. L'Università del Salento elegge due rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'ADISU ai sensi dell'art.10 lett. F) della Legge Regionale n.18 del 27.6.2007.
2. Uno studente viene eletto da tutti gli studenti regolarmente iscritti presso i corsi di studio attivi nella sede di Lecce.
3. Uno studente viene eletto da tutti gli studenti regolarmente iscritti presso i cui corsi di studio attivi nella sede di Brindisi.
4. L'elettorato attivo e passivo spetta rispettivamente a tutti gli studenti di cui ai commi 2 e 3.

Art. 5 ORGANI DELLE ELEZIONI

1. L'Ufficio Elettorale, con funzioni di coordinamento di tutte le attività connesse allo svolgimento delle elezioni è istituito presso l'Amministrazione Centrale dell'Università del Salento.
2. Presso il Rettorato è costituita una Commissione Elettorale Centrale, nominata dal Rettore, composta da:
 - a. Un Magistrato;
 - b. Due funzionari dell'Amministrazione universitaria;
 - c. Due Professori di ruolo.

Spetta alla citata Commissione la direzione e il controllo delle operazioni elettorali e le decisioni sui reclami presentati da parte degli elettori, dei componenti dei seggi e dei rappresentanti di lista ai sensi del successivo art. 14. La Commissione ha, inoltre, il compito di disporre l'assegnazione degli studenti componenti, effettivi e supplenti, ai vari seggi nonché di collazionare i risultati elettorali pervenuti dagli stessi seggi e di trasmetterli al Rettore per la proclamazione degli eletti. Essa, inoltre, ha funzioni di verifica, controllo, eliminazione di candidati, liste o contrassegni nei casi previsti, in quanto applicabili, dall'art. 30 del DP.R. n. 570 del 16.05.1960

Art. 6 SEGGI ELETTORALI

1. I seggi elettorali sono costituiti con Decreto Rettorale, che stabilisce il numero degli stessi e la relativa ubicazione, la relativa sezione elettorale (ove determinata) almeno 20 giorni prima della data delle elezioni. Nel caso di urgenza di cui all'art. 1 comma 3 del presente Regolamento, il termine è ridotto a 10 giorni prima della data delle elezioni.
2. I seggi sono costituiti da:
 - a. Un Professore di ruolo o da un Dirigente o da un Vicedirigente che assume le funzioni di Presidente
 - b. Due unità di personale tecnico- amministrativo di cui uno assume le funzioni di segretario che garantiscano la necessaria assistenza al regolare svolgimento della procedura informatica di voto.
 - c. Uno studente, non candidato, scelto per sorteggio a seguito di un avviso pubblico riservato alla componente studentesca pubblicato unitamente al DR di indizione delle elezioni. Qualora la componente studentesca non dovesse manifestare interesse al suddetto avviso verrà sostituita con unità di personale tecnico - amministrativo al fine di garantire la composizione minima del seggio prevista dalla normativa in materia.



In caso di temporanea assenza del Presidente del seggio le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente. Il seggio opera validamente sempre che in esso siano presenti almeno due dei suoi componenti.

3. I candidati non possono essere studenti componenti dei seggi o rappresentanti di lista.

4. Le operazioni di voto e di scrutinio sono pubbliche.

5. Le attività dei componenti dei seggi elettorali possono essere retribuite con un gettone di presenza preventivamente quantificato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

6. L'Ufficio di componente di seggio elettorale è obbligatorio per le persone designate. La sostituzione può avvenire esclusivamente per gravi e giustificati motivi debitamente documentati. In tal caso la sostituzione è disposta dal Rettore con proprio provvedimento.

Art. 7 LISTE ELETTORALI

1. Le liste elettorali degli studenti in possesso dell'elettorato attivo di cui all'art.2:
-sono predisposte in conformità alla normativa sulla tutela del diritto alla privacy, in ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome, nome e del numero di matricola di ciascuno di essi, e con distinzione, all'interno di ciascun dipartimento, per corso di laurea o di diploma ad esaurimento, corsi di laurea di primo livello, corso di laurea di secondo livello, corsi di specializzazione e dottorato di ricerca;
-approvate con decreto del Rettore;
-almeno 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle votazioni sono pubblicate sul portale istituzionale dell'Ateneo e sono, altresì, depositate in una copia presso l'Ufficio Elettorale, per la consultazione da parte di chiunque vi abbia interesse.

2. Chi, pur avendone il diritto, non sia stato incluso nell'elenco dell'elettorato attivo, può ottenere dall'Ufficio elettorale un certificato o visto di ammissione al voto fino a chiusura della procedura elettorale.

Art. 8 LISTE DEI CANDIDATI

1. Le liste dei candidati dei candidati sono costituite dall'insieme dei candidati nei vari organi e sono univocamente contraddistinte da una denominazione, un simbolo/logo ed un presentatore

2. I candidati sono indicati con: cognome, nome, luogo e data di nascita e numero di matricola.

3.La presentazione delle liste deve essere corredata da apposita dichiarazione da parte degli stessi di accettazione della candidatura secondo le modalità indicate nell'art. 38 commi 2 e 3 del D.P.R. 445/2000.

4. La presentazione delle liste dei candidati e di accettazione delle candidature possono avvenire:

a. Per via telematica, a condizione che l'Ateneo abbia attivato appositi sistemi di riconoscimento della firma digitale od abbia abilitato l'uso della carta di identità elettronica;

b. Mediante sottoscrizione resa dall'interessato in presenza dei dipendenti deputati all'autentica della sottoscrizione;

c. Mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà debitamente sottoscritta, predisposta dall'Amministrazione con modulo disponibile anche on-line sul sito Internet dell'Università, e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata



del sottoscrittore. L'Ufficio elettorale rilascerà apposita ricevuta indicando la data e l'ora della presentazione.

5. Il presentatore della lista ha facoltà di assistere a tutte le operazioni elettorali.

6. Qualora la denominazione o sigla di una lista sia identica o confondibile con altra presentata in precedenza, la Commissione Elettorale invita l'ultimo presentatore a modificarla entro due giorni dalla scadenza del termine per il deposito, fatta salva l'ipotesi di utilizzo improprio di sigla e denominazione appartenenti ad associazioni riconosciute dall'Università secondo la normativa in vigore. La modifica della denominazione o sigla nel predetto termine sarà notificata dagli interessati per iscritto alla Commissione Elettorale Centrale.

7. La lista dei candidati, nei cui elenchi di sottoscrittori verranno riscontrate firme falsificate, verrà esclusa d'ufficio dalla competizione elettorale. Verrà altresì dato corso a tutti i procedimenti disciplinari di competenza dell'Università e verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di propria competenza.

9. Saranno esclusi i candidati che non risultino in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento.

Saranno inoltre esclusi i candidati che risultino compresi in più liste di candidati indipendentemente dall'organo cui sono candidati.

10. Le liste dei candidati riscontrate regolari dalla Commissione Elettorale Centrale sono trasmesse all'Ufficio Elettorale e approvate con Decreto del Rettore che verrà pubblicato sul portale istituzionale di Ateneo per la consultazione in via informatica, almeno 15 giorni prima della data delle elezioni.

11. Presso ogni seggio viene, inoltre, esposto, in posizione chiaramente visibile, l'elenco completo delle citate liste, con l'indicazione dei rispettivi candidati.

12. In caso di elezioni suppletive parziali, al fine di evitare il trattamento discriminatorio e penalizzante nei confronti degli eletti in sostituzione dei rappresentati dimissionari o decaduti, derivante dalla limitata durata del mandato, si consentirà ai rappresentati sostituiti, di concorrere nelle elezioni studentesche del biennio successivo, indipendentemente dalla durata del mandato già prestato che, comunque, non potrà essere superiore ad un anno.

Art. 9 SOTTOSCRIZIONI

1. Le liste dei candidati per il Senato Accademico, per i Consigli di Amministrazione dell'Università e dell'ADISU, per il Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli Impianti sportivi dell'Ateneo, per il Comitato Unico di Garanzia devono essere corredate dalle firme di almeno 50 studenti regolarmente iscritti all'Università del Salento. Le liste dei candidati per i Consigli di Dipartimento, i Consigli Didattici, il Consiglio didattico dell'ISUFI, il Consiglio della Scuola, il Consiglio degli studenti ed il rappresentante dei dottorandi nel Senato accademico, devono essere corredate dalle firme di 20 studenti.

2. Le firme apposte a sostegno delle candidature, ai sensi dell'art. 38 comma 3 D.P.R. n. 445/00, sono autenticate dai soggetti indicati nel provvedimento di indizione delle elezioni oppure mediante sottoscrizione da parte del firmatario unitamente, a deposito di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dello stesso, da allegare all'atto della presentazione delle liste stesse, a cura del presentatore ufficiale.

3. A fianco della firma di ogni sottoscrittore deve essere chiaramente indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, dipartimento, anno di iscrizione, numero di



matricola, corso di laurea o di diploma ad esaurimento, corso di laurea di primo livello, corso di laurea di secondo livello, corsi di specializzazione e dottorato di ricerca.

4. Ogni studente può appoggiare con la propria firma solo una lista.
5. I nominativi illeggibili ed i numeri di matricola inesatti verranno considerati nulli.
6. Qualora il numero dei sottoscrittori sia inferiore al minimo richiesto, la lista risulterà annullata.

Art. 10 PROPAGANDA ELETTORALE

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione e mediante accordi fra i presentatori delle liste riuniti in apposito Comitato; la Commissione Elettorale, al fine di assicurare un uguale accesso ai mezzi di propaganda ed in base alle proposte di tale Comitato, pone a disposizione delle liste uguali spazi per l'affissione e può concedere, dietro autorizzazione del Rettore, l'uso di aule per lo svolgimento di assemblee elettorali.

2. Ogni forma di propaganda deve cessare 24 ore prima dell'inizio delle votazioni.

Art. 11 TEMPO E LUOGO DELLE VOTAZIONI

1. Le votazioni si svolgono nei due giorni feriali indicati nel Decreto di indizione; i seggi elettorali restano aperti ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 19.00 del primo giorno e dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del secondo giorno fissato per le elezioni.

2. Le votazioni hanno luogo in apposite aule delle sedi dell'Università del Salento.

3. Prima dell'inizio delle elezioni i componenti del seggio si riuniscono per acquistare la disponibilità del materiale necessario all'esercizio del diritto di voto (registri, liste dei votanti, materiale di cancelleria, ecc.).

4. È compito del Presidente del seggio controllare l'agibilità del locale ove avvengono le elezioni e la presenza in esso delle cabine e degli apprestamenti necessari ad assicurare e garantire la segretezza e la libertà del voto.

5. Il Presidente del seggio è, inoltre, responsabile dell'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali e della loro regolarità, ed è tenuto a vigilare sul rispetto del divieto di propaganda elettorale di cui all'art. 10, comma 2 all'interno del seggio elettorale.

6. La vigilanza dei seggi e la conservazione delle urne e dei talloncini in calce al foglio A4 contenente le credenziali e password degli studenti che hanno già esercitato il diritto di voto sarà garantita dall'Università. Il Presidente può, in caso di necessità, chiedere l'intervento delle Forze di Polizia all'interno del seggio.

7. La sala di votazione deve essere munita di idonee chiusure e l'ingresso deve essere sigillato sia al termine delle operazioni preliminari sia al termine delle votazioni del primo giorno.

Art. 12 OPERAZIONI ELETTORALI

1. L'elettore può essere riconosciuto mediante esibizione del libretto universitario o di altro documento di riconoscimento con foto; è vietato il riconoscimento a mezzo cellulari o altri dispositivi elettronici.

2. Il Presidente, accerta l'identità personale del votante e la sua iscrizione nella relativa lista.

3. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare di altro elettore dell'Università liberamente scelto dall'interessato;



l'impedimento, quando non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico; nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore per più di un invalido.

4. Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori ancora presenti nei locali del seggio sono ammessi a votare.

5. Durante lo svolgimento delle elezioni, è vietato esercitare qualunque forma di propaganda o di pressione, anche verbale sugli elettori

Art. 13 ESPRESSIONE DEL VOTO

1. Ogni elettore può esprimere, per ciascuna delle rappresentanze da eleggere, un numero di voti pari ad un terzo delle rappresentanze da eleggere, fino ad un massimo di sei preferenze, purché appartenenti alla stessa lista, apponendo un segno:

a. O sul contrassegno della lista prescelta;

b. O sul nominativo del candidato prescelto;

c. O nell'area del rettangolo che contiene il contrassegno della lista ed il nominativo del candidato prescelti. Eventuali nominativi in eccedenza sono considerati nulli, tenendo validi solo il voto di lista ed il numero di voti espressi fino al limite delle preferenze consentite, secondo l'ordine di espressione, per ciascuna delle rappresentanze da eleggere.

2. Il voto è personale e segreto.

Art. 14 OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente di ogni seggio invia il verbale delle votazioni all'Ufficio Elettorale. La Commissione Elettorale Centrale procede ad un accurato controllo dei talloncini in calce al foglio A4 contenente le credenziali e password degli studenti che hanno già esercitato il diritto di voto, verificando la corrispondenza della sommatoria con il numero dei votanti che risulterà in via elettronica e trasmette i risultati elettorali ai sensi del successivo art. 16 e, quindi, al Rettore.

Art. 15 CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

1. L'attribuzione delle rappresentanze per tutte le votazioni delle rappresentanze studentesche ciascuna elezione avviene secondo i seguenti criteri:

a. Per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;

b. Per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;

c. La cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due,, sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;

d. Tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponda la minore cifra elettorale;

e. Le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera precedente;

f. Risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.

2. La sessione di votazione è da intendersi valida nel suo complesso se vi abbia partecipato almeno il 15% degli aventi diritto al voto calcolati sull'intera popolazione studentesca.

Art. 16 PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI



1. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti, proclama l'esito delle votazioni con proprio Decreto, entro 10 giorni dalle elezioni stesse, assicurandone la pubblicità mediante affissione alle apposite bacheche, manifesti e mediante pubblicazione sul sito dell'Università del Salento.
2. Gli eletti durano in carica un biennio e decadono alla scadenza.
3. In caso di rinuncia o di dimissioni di uno dei candidati proclamati eletti, o di sua decadenza dalla qualità di studente dell'Università del Salento, gli subentra il primo dei non eletti della stessa lista; in caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

Art. 17 DECADENZE DALLA CARICA

1. Gli studenti eletti o designati nelle rappresentanze studentesche decadono dalla carica in caso di:
 - a. Perdita dello status di studente;
 - b. Trasferimento ad altro Ateneo;
 - c. Passaggio ad altro Dipartimento o ad altro Consiglio Didattico, limitatamente alle rappresentanze nei Consiglio di Dipartimento, nei Consiglio Didattici e nei Consigli di Scuola, nel Consiglio della Scuola Superiore ISUFI e nel Consiglio degli Studenti;
 - d. Assenza dalle riunioni dell'Organo di cui è componente, secondo quanto disposto dallo Statuto di Ateneo ai sensi dell'art.96
2. Gli studenti eletti o designati nelle rappresentanze studentesche decadono dalla carica in caso di conclusione del mandato alla scadenza del biennio, ma restano in carica sino alla proclamazione dei nuovi eletti e comunque per un periodo non superiore a 45 giorni.
3. Gli studenti eletti nelle rappresentanze studentesche che conseguono la laurea triennale nel corso del mandato possono conservare lo stesso, dandone comunicazione al Rettore entro 30 giorni dalla data del conseguimento della laurea ed indicando il nome della laurea magistrale alla quale intendono iscriversi. Il mantenimento del mandato è disposto con Decreto del Rettore, per un periodo di sei mesi a partire dalla data del conseguimento della laurea; trascorso tale termine lo studente decade dal mandato, qualora non risulti iscritto alla laurea magistrale indicata nella comunicazione di cui al presente comma.
4. Il mantenimento del mandato per gli studenti eletti nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli Didattici, nei Consigli di Scuola e nel Consiglio degli studenti è possibile solo nel caso in cui la laurea magistrale prescelta afferisca al medesimo Consiglio di Dipartimento, Consiglio Didattico o Consiglio di Scuola.
5. La mancata comunicazione al Rettore nei termini previsti dal comma 3 comporta la decadenza dal mandato.
6. Il mantenimento del mandato per i rappresentanti degli studenti di dottorato è disposto, con Decreto del Rettore, fino al conseguimento del titolo, e comunque per un periodo massimo di sei mesi a partire dalla data di scadenza del triennio del Corso di dottorato.

Art. 18 RICORSI

1. Contro i risultati come sopra proclamati può essere proposto ricorso, entro 10 giorni dalla proclamazione, alla Commissione Elettorale Centrale, che decide entro i successivi 10 giorni, e contro quest'ultima pronuncia, in appello, sempre entro 10 giorni, al Senato Accademico che decide definitivamente. Alle decisioni suddette è data pubblicità nelle forme di cui all'art. 17 comma 1.



Art. 19 NORME FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme dello Statuto di Ateneo ed alla normativa nazionale in materia.